



## *Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa*

**T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, decreto 8 aprile 2020, n. 24 – Pres. Settesoldi**

**Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decisione collegiale e monocratica – rapporti.**

*Ove sull'istanza cautelare non si sia provveduto in sede collegiale, alla camera di consiglio fissata nel periodo dal sei al quindici aprile 2020, ai sensi dell'art. 84, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per mancata presentazione di congiunta richiesta delle parti di passaggio in decisione, nelle more della successiva camera di consiglio deve provvedersi con decreto monocratico ai sensi dell'art. 84, comma 1, decreto-legge n. 18 cit. (1).*

(1) Nel decreto in esame il Presidente affronta il tema del rapporto tra decisione monocratica e collegiale, evidenziando come, in caso di mancata somministrazione della tutela cautelare collegiale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (nel periodo 6 – 15 aprile 2020), per mancata congiunta richiesta delle parti costituite, trovi spazio di necessaria applicazione la tutela monocratica di cui al comma 1 dello stesso art. 84 cit. Nel decreto in rassegna si evidenzia in particolare quanto segue:

<Vista l'istanza di misure cautelari e proposta dal ricorrente;

Preso atto che l'art. 84, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto che i procedimenti cautelari siano in questo momento decisi con decreto monocratico con il rito dell'art. 56 c.p.a. e fissazione della trattazione collegiale, in caso di accoglimento a data successiva al 6 aprile 2020;

Verificato altresì che, come previsto dalla norma sopracitata, sono stati rispettati i termini di cui all'art. 55, comma 5 c.p.a.;

Preso atto che:

sull'istanza cautelare non è stato finora provveduto con decreto monocratico in quanto la medesima era iscritta al ruolo della camera di consiglio dell'8 aprile 2020 e pertanto suscettibile di essere definita collegialmente in virtù della previsione derogatoria di cui all'art. 84, 2<sup>a</sup> comma 1<sup>a</sup> capoverso del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

che tuttavia quanto sopra non è potuto avvenire non avendo le parti presentato nei termini di legge la necessaria richiesta congiunta di passaggio in decisione:

che per quanto sopra l'istanza cautelare dovrà essere decisa nel corso della camera di consiglio del 29 aprile 2020;

Ritenuto che nelle more si debba comunque provvedere con decreto monocratico ex art. 84, 1<sup>a</sup> c. d.l. citato>.